

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 52-20809/2017

OGGETTO: Progetto: *“Aumento dei quantitativi annui di rifiuti trattati di cui ai punti 3.1 e 3.2 del d.m. 5/02/98”*

Comune: Trofarello

Proponente: BV Metalli s.r.l.

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 08/05/2017 la Società BV Metalli s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Trofarello Via Parri n. 63/bis, Partita IVA 11619510016 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Aumento dei quantitativi annui di rifiuti trattati di cui ai punti 3.1 e 3.2 del d.m. 5/02/98”* da realizzarsi in Comune di Trofarello in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la modifica proposta rientra tra i casi di modifica progettuale obbligatoriamente sottoposta a procedure di verifica di via sulla base dei disposti di cui all'art. 4 comma 4 della LR 40/98 e s.m.i. *“Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3”*;
- in data 06/07/2017 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 193822 del 01/08/2017 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione

dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio del Comune di Trofarello in Via Parri n. 63/bis;
- il proponente è iscritto nel Registro (n. 38/2015) delle Imprese che effettuano operazioni di recupero (R13 ed R4) rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quarta classe (movimentazione superiore od uguale a 6.000 t/anno ed inferiore a 15.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- le tipologia di rifiuti attualmente recuperati, i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101 - 150105 - 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	1.000	5
101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	1.000	10
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4	1.000 1.000	400
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4	1.500 1.500	600
160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	500	100
160216 - 170402 - 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	20	2
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	1.000	100
110114 - 110206 - 110299 - 160214 - 160216 - 200136	5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami	R13	350	50

	elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R4	150	
160214 - 160216 - 200136	5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	1.000	100
020104 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	1.000	5
101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R13	2.000	40
030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	1.000	5

- l'attività di recupero [R4] dei rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 concerne la valorizzazione dei rifiuti ai sensi del Regolamento UE 333/2011 (ferro, acciaio ed alluminio) e del Regolamento UE 715/2013 (rame) mediante adeguamento volumetrico del rottame in ingresso attraverso l'utilizzo di una cesoia "a cocodrillo";
- oltre all'attività di recupero R4 la ditta effettua anche attività di messa in riserva con cernita e selezione manuale o meccanizzata (attività R13) propedeutica all'attività di recupero R4;

Stato di progetto

- lo stato di progetto prevede di aumentare il quantitativo annuo di rottami ferrosi e non ferrosi in ingresso all'impianto (punti 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) passando dalle attuali 2.000 ton/anno autorizzate alle future 8.000 ton/anno richieste per il punto 3.1 e dalle attuali 3.000 ton/anno autorizzate alle future 5.000 ton/anno richieste per il punto 3.2;
- il proponente intende poter effettuare l'attività di recupero R4 sull'interno quantitativo di rifiuto in ingresso per poter produrre materiale End of Waste mediante l'attività di recupero R4 per poterlo conferire a fonderie e acciaierie non più come rifiuto ma come MPS;
- a seguito dell'inserimento nel ciclo produttivo di una cesoia mobile a gasolio, la ditta effettuerà l'attività di adeguamento volumetrico sui nuovi quantitativi di rottami in ingresso al sito mediante l'utilizzo di prevalente di tale cesoia e in misura minore ancora mediante la cesoia a cocodrillo già autorizzata;
- restano confermati i quantitativi di rifiuti gestiti annui delle altre tipologie di rifiuto e quelli in stoccaggio istantaneo, così come le aree di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto nell'impianto;
- con le modifiche richieste deriva un totale annuo di rifiuti gestiti che passa dalle attuali 14.020 ton/anno alle future 22.020 ton/anno;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- e-mail del 04/08/2017 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità Ambientale;
- nota Arpa Piemonte n. 74321 del 28/08/2017;
- nota di SMAT spa n. 63017 del 11/08/2017;

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

- nota del Comune di Trofarello n. 8393 del 29/08/2017;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la modifica proposta si configura come modifica sostanziale all'iscrizione ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in essere;
- la modifica determina un passaggio dalla quarta alla terza classe (movimentazione superiore od uguale a 15.000 t/anno ed inferiore a 60.000 t/anno) di iscrizione ex. DM n. 350/98;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- dalla nota del Comune di Trofarello prot. n. 8393 del 29/08/2017 si evince che:
 - l'area interessata e compresa in "CpI-b" denominata dalle Norme di Attuazione del PRGC Vigente "Area normativa sita a sud degli impianti ferroviari della Stazione di Trofarello e a Ovest del ramo Torino—Savona, caratterizzata dalla presenza di impianti industriali di insediamento recente"
 - all'interno di detta area, come indicato dalla scheda di Piano, è prevista la destinazione "174" attività per lo stoccaggio, il deposito, la lavorazione di beni "poveri", caratterizzata da uso estensivo del suolo.....omissis;
 - l'area ricade in fascia di Osservazione del RIR (Rischio di Incidente Rilevante) Variante n. 14 approvata con DCC n. 72 del 20.12.2013 (si allega estratto del Progetto definitivo RIR riportante le prescrizioni ed i vincoli, con specifico riferimento all'area di Osservazione);
 - il mappale ricade in classe II, sottoclasse IIb relativa alla classificazione della Tav. 7G corrispondente alla "Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica redatta sulla base cartografica delle tavole della zonizzazione del P.R.G.";
- in considerazione del fatto che è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività la sussistenza della compatibilità urbanistica del sito certificata dal Comune interessato, il Comune di Trofarello dovrà esprimersi in maniera esplicita circa la compatibilità dell'intervento;

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta a vincoli;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- si prende atto del rilascio da parte di organismo accreditato delle certificazioni di cui ai Reg. UE 333/2011 e 715/2016, necessarie per poter svolgere l'attività di recupero R4 sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comportano e non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- il proponente ha provveduto in data 13/03/2017 a volturare in capo ad essa l'approvazione del

“Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio delle aree esterne” (PPG) ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i., per il proprio insediamento approvato precedentemente da parte di SMAT s.p.a., in data 29/01/2009, alla ditta B.V. Metalli di BOT Eugenia;

- SMAT s.p.a. con nota dell' 11/08/2017 così si è espressa “Considerato che dall'esame la documentazione presentata il PPG non varia rispetto alla precedente approvazione e che non vi sono scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, per quanto di competenza, la scrivente Società comunica che nulla osta alla fase verifica”;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate “non scolanti” e dal pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale;

Rumore

- è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non risultano criticità in merito;
- si ritiene comunque necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- le attività a progetto non prevedono la generazione di emissioni convogliate in atmosfera che necessitino di preventiva autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la cesoia mobile di nuova introduzione sarà alimentata da motore diesel che dal punto di vista delle emissioni in atmosfera si configura come attività scarsamente rilevante e non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- per quanto riguarda le operazioni di caricamento e cesoiatura del rottame, pur trattasi in generale di movimentazione di rifiuto solido non polverulento, si evidenzia la necessità che venga verificata la possibilità di adozione di interventi di mitigazione al fine del contenimento della produzione di emissioni diffuse di polveri;

Viabilità

- si ritiene che la viabilità ordinaria dell'area in cui è insediata la ditta, nonché quella interna all'area industriale di accesso all'impianto, sia congrua ed idonea ad assorbire e garantire il transito anche dei nuovi flussi di traffico di mezzi pesanti a seguito dell'incremento dei quantitativi richiesti;
- si tratta comunque nel complesso di un quantitativo esigui di mezzi rispetto agli attuali flussi di traffico presenti nell'area;
- si raccomanda comunque, per quanto possibile, la scelta di percorsi viari che evitino l'attraversamento di centri abitati;

Ritenuto che:

- l'intervento oggetto dell'istanza è realizzato all'interno di un'area a destinazione artigianale/produttiva esistente ed avverrà senza implicare variazioni sostanziali della stessa;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- in considerazione del fatto che è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività la sussistenza della compatibilità urbanistica del sito certificata dal Comune interessato, il Comune di Trofarello dovrà esprimersi in maniera esplicita circa la compatibilità dell'intervento;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 08/05/2017 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- per quanto riguarda le operazioni di caricamento e cesoiatura del rottame, pur trattasi in generale di movimentazione di rifiuto solido non polverulento, si evidenzia la necessità che venga verificata la possibilità di adozione di interventi di mitigazione al fine del contenimento della produzione di emissioni diffuse di polveri;
- si raccomanda, per quanto possibile, la scelta di percorsi viari che evitino l'attraversamento di centri abitati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dello stabilimento in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Aumento dei quantitativi annui di rifiuti trattati di cui ai punti 3.1 e 3.2 del d.m. 5/02/98i", presentato dalla Società Società BV Metalli s.r.l. - con sede legale in Trofarello Via Parri n. 63/bis, Partita IVA 11619510016 - dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo

Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 31/08/2017

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina